

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott. Patroni Griffi e Dott.ssa Colabraro), ordinanza del 1.4.2019

Sequestro preventivo – delitto di dichiarazione fraudolenta ex art. 2, d.lgs. 74/2000 – qualificazione dell’operazione.

Allorquando vi sia la prova della effettiva esecuzione della prestazione dedotta nella fattura, l’operazione non può dirsi oggettivamente inesistente, nemmeno nel caso in cui la consegna materiale dei beni sia materialmente effettuata da soggetti diversi da quelli risultanti sulla documentazione contabile.

Possono essere definite “operazioni inesistenti” nel caso in cui il titolo sia emesso da società “cartiere” e assumono rilevanza penale nel caso in cui vi sia l’accertamento della “sovrapproduzione qualitativa”, posto che la condotta è punita nella misura in cui porti all’inserimento in dichiarazione di elementi passivi fittizi, allo scopo di evadere le imposte.